

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 18 luglio 2001.**

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Prestigiaco, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Prestigiaco, Possa, Selva, Stefani, Stucchi, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI: « Norme per la valorizzazione dell'opera di Giacomo Puccini e per la tutela dei luoghi pucciniani » (1335);

CARLI: « Norme per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e per la tutela dei cittadini sordi » (1336);

CAMINITI: « Norme in materia di docenza universitaria » (1337);

ALBONI: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili » (1338);

ABBONDANZIERI ed altri: « Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra » (1339);

SEDIOLI: « Norme per favorire la commercializzazione e l'impiego dell'etanolo e del biodiesel di origine agricola e prodotti derivati » (1340);

MARINELLO: « Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia e istituzione del registro nazionale dei beni culturali » (1341);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (1342);

FOTI: « Disposizioni per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private e per l'esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (1343);

FOTI: « Disposizioni in materia di tutela degli edifici e dell'arredo urbano » (1344);

FOTI: « Agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie » (1345);

FOTI: « Modifiche agli articoli 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346);

FOTI: « Disposizioni in materia di trattamenti sanitari obbligatori per i tossicodipendenti » (1347);

FOTI: « Norme per la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale e per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato "Via Francigena" » (1348);

FOTI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (1349);

FOTI: « Trattamento fiscale dei rimborsi spese percepiti dagli aderenti alle organizzazioni di volontariato » (1350);

FOTI: « Attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (1351);

FOTI: « Disposizioni in materia di soppressione dei consorzi di bonifica » (1352);

FOTI: « Norme in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (1353);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (1354);

FOTI: « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (1355);

FOTI: « Disposizioni per incentivare le attività svolte dagli agricoltori in favore dell'ambiente » (1356);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso del metadone » (1357);

FOTI: « Norme in tema di indennità risarcitoria per violazione delle disposizioni sulle bellezze naturali e paesistiche » (1358);

FOTI: « Norme in materia di fondi rustici » (1359);

FOTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il sostituto d'imposta » (1360);

FOTI: « Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato » (1361);

FOTI: « Abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di vincoli al licenziamento nelle imprese con più di quindici dipendenti » (1362);

ANGELA NAPOLI: « Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei » (1363);

ANGELA NAPOLI: « Norme di sostegno per i tetraplegici, gli affetti da grave insufficienza intellettiva e i soggetti con *handicap* gravissimi » (1364);

BALLAMAN: « Istituzione del porto franco di Trieste » (1365);

BALLAMAN: « Disposizioni concernenti il regime fiscale del nucleo familiare » (1366);

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei *referendum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1367);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche » (1368);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in

materia di deducibilità delle spese sostenute per la frequenza di lezioni private » (1369);

DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370);

BURANI PROCACCINI: « Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana » (1371).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 17 luglio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001 n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti » (1334).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 66, d'iniziativa dei deputati TARDITI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

CONTENTO: « Modifica all'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabi-

lità dei componenti del collegio sindacale » (480) *Parere della I Commissione.*

I Commissione (Affari costituzionali):

MOLINARI: « Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio da parte dei dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali » (272) *Parere delle Commissioni V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione » (169) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VOLONTÈ: « Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione » (385) *Parere delle Commissioni I e VII;*

MUSSOLINI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (407) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TURCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (691) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

BUTTI: « Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegi sui crediti » (954) *Parere delle Commissioni I, XI e XIII.*

VI Commissione (Finanze):

BUTTI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riduzione dell'aliquota IRAP in favore dell'industria serica » (946) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

BUTTI: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di ristorazione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (949) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

VII Commissione (Cultura):

BIELLI ed altri: « Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse » (78) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV*;

COLA: « Trasformazione delle biblioteche annesse ai conservatori di musica in biblioteche statali musicali » (583) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

VIII Commissione (Ambiente):

STEFANI: « Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell'ANAS » (28) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GIANCARLO GIORGETTI: « Finanziamenti per interventi infrastrutturali al servizio delle strutture universitarie di Varese e Como » (56) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BOCCIA e DUILIO: « Interventi in materia di opere pubbliche » (264) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fondi ex GESCAL » (787) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*;

ALBERTO GIORGETTI: « Nuove disposizioni in materia di classificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (801) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BUTTI: « Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali » (947) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BUTTI: « Istituzione del consorzio del Lario e disciplina dei rapporti con il consorzio dell'Adda » (960) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

IX Commissione (Trasporti):

BUTTI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di aeroporto di interesse nazionale » (943) *Parere delle Commissioni I, V, VI*.

X Commissione (Attività produttive):

STEFANI: « Divieto della vendita di bevande ad alta gradazione alcolica nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade » (29) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX e XII*;

SCIACCA ed alti: « Disposizioni per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dei sistemi urbani » (83) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BONO: « Legge quadro sul turismo » (492) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla*

materia tributaria), VII, VIII, IX, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MOLINARI: « Disposizioni concernenti l'attività delle associazioni pro-loco » (564) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

MUSSOLINI: « Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (725) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

ANGELA NAPOLI: « Riconoscimento della qualifica di lavoro "usurante" per l'attività svolta dai docenti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado » (754) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

XII Commissione (Affari sociali):

MOLINARI: « Concessione di un contributo annuo dello Stato in favore dell'ente morale 'Lega del Filo d'Oro' » (555) *Parere delle Commissioni I e V;*

MOLINARI: « Norme per l'impiego degli anziani autosufficienti in attività lavorative socialmente utili » (557) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TURCO ed altri: « Norme sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla promozione della loro partecipazione alla vita civica » (694) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Rifinanziamento degli articoli 13, comma 4, e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » (767) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

VALPIANA: « Regolamentazione del settore erboristico » (925) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio della pendenza di procedimenti nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 luglio 2001, Amedeo MATAACENA, già deputato nella XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Corte di appello di Reggio Calabria n. 307/98 R.G.A.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettere pervenute in data 12 luglio 2001, il deputato Vittorio SGARBI, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti rispettivamente un procedimento penale (tribunale di Palermo n. 3099/97 R.G.N.R.) ed uno civile (tribunale di Bergamo — atto di citazione avvocato Lucibello) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 18, 22, 23, 24, 30 maggio 2001, 4 e 6 giugno 2001, ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 25163, 28897, 31902, 37721 e 44110 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 37718 — *alla II Commissione (Giustizia)*;

n. 37674 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

n. 38644 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

nn. 41768, 43322, 43616 e 44000;

nn. 33313, 37708 e 41881 — *alla VI Commissione (Finanze)*;

nn. 24522, 24527 e 34684 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 22989, 28104, 37737 e 44109 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

nn. 37822 e 44488 *alla IX Commissione (Trasporti)*;

nn. 18284 e 29168 — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

nn. 28892, 30210 e 36440 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 6 giugno 2001, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale n. 43097, che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere in data 28 giugno 2001, 2, 5 e 6 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 56369 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

nn. 43187, 55748, 56142 e 57164;

n. 33292 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 46558, 48057 e 57221 — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 luglio 2001, ha trasmesso il programma triennale 2001-2003 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici 25 maggio 2001, n. 695.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2001, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoidicate Commissioni:

un decreto del 10 aprile 2001, tre del 12 aprile 2001, uno del 3 maggio 2001, uno del 31 maggio 2001, uno del 7 giugno 2001, uno dell'11 giugno 2001 e uno del 18 giugno 2001, del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 16 maggio 2001 e tre del 28 giugno 2001 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del 14 maggio 2001, uno del 17 maggio 2001 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del 27 giugno 2001 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

un decreto del 18 aprile 2001, uno del 27 aprile 2001, uno del 2 maggio 2001, uno del 4 maggio 2001, uno del 15 maggio 2001 del ministro per i beni o le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto del 4 aprile 2001, quattro del 19 aprile 2001, tre del 2 maggio 2001,

uno del 17 maggio 2001 e uno del 25 maggio 2001 del ministro dei lavori pubblici — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

tre decreti del 3 aprile 2001, quattro del 15 maggio 2001 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto del 25 maggio 2001 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Lavoro)*;

un decreto del 24 maggio 2001 e uno del 25 maggio 2001 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto del 19 giugno 2001 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto del 27 febbraio 2001 e uno del 23 aprile 2001 del ministro della sanità — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 luglio 2001, pagina 27, prima colonna, quinto rigo, sostituire il nome: Tarditi, con: Foti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 8 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199, RECANTE PROROGA DI TERMINI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (APPROVATO DAL SENATO) (1195)

(A.C. 1195 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1195 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ».

(A.C. 1195 - Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: « fino al 31 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — 2.1.2.3 — Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri — 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo).

(A.C. 1195 — Sezione 4)**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In deroga a

quanto previsto al precedente comma 1, i materiali ad alto rischio ottenuti nei macelli di pollame possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità definite dal Ministero della Sanità »;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti:

« fino al 31 dicembre 2001 »;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 »;

d) all'articolo 6, comma 1, le parole: « lire 150 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 314 miliardi »;

e) all'articolo 7-bis, comma 2, lettera e), dopo la parola: « corrisposto » sono aggiunte le seguenti: « ai produttori agricoli »;

f) all'articolo 7-bis, comma 3, secondo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalle seguenti: « d'intesa con »;

g) all'articolo 7-ter, comma 5, secondo periodo, le parole: « una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata » sono sostituite dalle seguenti: « il predetto limite di impegno è destinato »;

h) all'articolo 7-ter, comma 5, terzo periodo, le parole: « La residua quota del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Ed inoltre »;

i) all'articolo 7-ter, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: « variazioni di bilancio » è aggiunto il seguente periodo: « I limiti di impegno decennale della concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al presente comma sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni successivi »;

l) all'articolo 7-ter, comma 6, terzo periodo, le parole: « dieci dei quali desti-

nati alla » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzabili anche per la »;

m) all'articolo 7-ter, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni provvederanno a definire modalità di applicazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 effettuando compensazioni tra i fondi destinati alle azioni previste qualora la situazione della zootecnia regionale, causa l'emergenza BSE, ne richieda l'adattamento. A tal fine i benefici di cui sopra potranno essere erogati sotto forma di mutui, prestiti e/o contributi in conto capitale di pari ESL (equivalente sovvenzione lorda). Le regioni possono altresì destinare i suddetti fondi allo sviluppo di sistemi per lo smaltimento dei residui della produzione zootecnica "materiale a basso ed alto rischio, materiale a rischio specifico". Possono inoltre promuovere accordi di filiera per la costituzione di consorzi per la realizzazione di sistemi di smaltimento. Le regioni e province autonome possono altresì disporre di eventuali risorse integrative ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

ART. 1-bis. — Agli oneri derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1, pari a lire 164 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. 1. Rava, Sedioli, Preda, Ruzzante, Borrelli, Nannicini, Oliverio, Rossiello, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01-bis. — 1. Nel caso di contaminazione ambientale e accidentale con farine animali in tracce dei mangimi desti-

nati all'alimentazione dei bovini e previo accertamento del comportamento incolpevole degli operatori interessati, il Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad introdurre la doppia determinazione analitica, qualitativa e quantitativa, nei relativi controlli, definendo un margine di tolleranza da determinarsi nel rispetto del principio della precauzione e sulla base di affidabili riscontri scientifici.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7-quater del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

1. 01. Peretti, Grillo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
MARCORA 1. 02.

All'articolo aggiuntivo Marcora 1. 02, al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 270 miliardi;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati nel limite massimo di spesa di 270 miliardi di lire per l'anno 2001, si provvede attraverso gli accantonamenti dei fondi speciali del bilancio dello Stato per l'anno 2001: quanto a lire 162 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 35 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per le politiche agricole e forestali, quanto a lire 5 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero

delle comunicazioni, quanto a lire 30 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per il commercio con l'estero e quanto a lire 38 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero dei trasporti e della navigazione.

0. 1. 02. 1. (*Testo corretto nel corso della seduta*) Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01-bis. — Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza causata nel settore zootecnico dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49 di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, la dotazione del fondo per l'emergenza BSE di cui allo stesso articolo 7-bis, comma 1 è incrementata di lire 250 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli interventi urgenti di cui al comma 1, disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c), ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, possono essere erogati in favore degli allevamenti purché i capi di detti allevamenti risultino iscritti presso le aziende sanitarie locali di competenza.

3. In sede di applicazione la dotazione aggiuntiva del «Fondo per l'emergenza BSE», di cui al comma 1, è destinata per lire 150 miliardi al finanziamento degli interventi posti a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, realizzati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 690/2001 del 3 aprile 2001, con specifico riferimento ai costi di macellazione, acquisto, trasporto e smaltimento dei bovini ricompresi nelle domande presentate dagli allevatori ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio

2001, n. 1, non ancora abbattuti alla data del 1° luglio 2001 e la cui macellazione sia realizzata entro il 31 dicembre 2001.

1. 02. (*Testo corretto nel corso della seduta*) Marcora, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

ART. 1-bis

Al comma 1, sostituire le parole: dalla proroga dei termini con le seguenti: dalle modificazioni.

1-bis. 1. Burani Procaccini.

Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1-bis. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi, sino alla fine del comma con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001 si provveda a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1-bis. 4.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: , quanto a lire 130 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante istituzione, a decorrere dal 1° agosto 2001, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

1-bis. 2. Giordano, Titti De Simone, Vendola, Mantovani.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
1-BIS.01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 1-bis. 01 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino con le seguenti: non sono dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, fino.

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore con le seguenti: non sono dovuti dalla data di entrata in vigore.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla

legge n. 388 del 2000 (Ministero del tesoro - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri).

0. 1-bis. 01. 1. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Piglionica.

All'articolo aggiuntivo 1-bis.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 31 dicembre 2001, con le seguenti: 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001.

0. 1-bis. 01. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8 » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 31 dicembre 2001 »;

b) al comma 3, le parole: « per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 ».

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato II, comma 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia« .

1-bis. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1195 — Sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il modo con cui è stata affrontata nel nostro Stato l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, BSE, non può di certo assurgere a motivo di vanto o a comportamento esemplare per farne tesoro come esperienza positiva passata e caso edificante da imitare per il futuro;

i diversi Stati dell'Unione, durante la crisi per BSE, raramente hanno adottato identiche misure di controllo, di prevenzione e di informazione, creando così sperequazioni tra i differenti soggetti che sono stati interessati dalla malattia. In Italia ha avuto grande spazio l'emotività e l'eccessivo protagonismo sia di autorevoli esponenti del mondo della politica, sia di soggetti del settore della ricerca scientifica: le loro dichiarazioni, spesso strumentali e prive di reali riscontri di merito, hanno contribuito ad aggravare i già ingenti danni provocati dalla comparsa di nuovi casi di encefalopatia;

è stato provocato un grande disorientamento nei consumatori che non hanno potuto avere notizie e dati certi nel momento in cui maggiore era la loro richiesta di garanzie e di informazioni rassicuranti sui concreti rischi che si correvano consumando alimenti e carni di origine bovina. In tali circostanze non poteva che verificarsi il bando totale del consumo della carne bovina nell'alimentazione quotidiana;

il rischio di dover abbattere tutti i capi di un allevamento in cui si riscontri un caso di BSE, ha provocato seri danni anche ad allevatori che praticano tecniche di allevamento naturali e dove è proibito l'uso di proteine animali. Durante l'attuale annata agraria non si è potuto dar seguito alle antiche usanze della « Transumanza » e degli « Alpeggi », ciò per evitare che nel

possibile verificarsi anche di un solo caso epidemiologico positivo, tutto l'effettivo del capo di appartenenza, formato dall'unione dei capi di differenti allevatori partecipanti allo spostamento, si dovesse indiscriminatamente abbattere. I costi sopportati da questi allevatori sono stati pesanti e non risarciti;

gli allevatori interessati da casi positivi di BSE ed a cui è stato abbattuto l'intero allevamento, non hanno certezza sui tempi in cui verranno indennizzati e gli stessi indennizzi non corrispondono al reale valore delle mandrie eliminate;

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 2000 è prescritto che, in caso di conferma della diagnosi di BSE, si adotti « l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento »;

la misura in oggetto, data la sua rigidità, ha suscitato forti perplessità e contrarietà sia da parte dei soggetti preposti a gestire le misure di sorveglianza e di repressione della BSE, sia, soprattutto, da parte degli allevatori interessati;

in effetti, dovendo garantire e tutelare i consumatori, evitare la diffusione della malattia, gestire in modo efficace l'emergenza in atto e, soprattutto, eliminare con assoluta certezza qualsiasi rischio di BSE, l'abbattimento dell'intero allevamento in cui si riscontra un capo positivo alla BSE, è un provvedimento grave ma inevitabile. Identico discorso vale quando non è disponibile una disciplina fondata su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali che non offre un adeguato livello di protezione della salute. Solo in tali circostanze, vista la gravità dei rischi che la BSE presenta per la salute umana e animale, si rende opportuno adottare anche la norma dell'abbattimento dell'intero allevamento in cui si verifica un caso di BSE. Se invece sono disponibili dati scientifici oggettivi che fanno ritenere che non sia necessario

ricorrere all'abbattimento totale degli allevamenti con casi di BSE, potrebbero applicarsi misure meno radicali e dolorose, sempre che queste presentino un grado ed un livello di protezione equivalente a quelli ottenuti tramite l'abbattimento totale;

durante gli ultimi anni ed in particolare nel corso di questa ultima grave crisi di casi di BSE in determinati stati dell'Unione, sono stati condotti approfondimenti ed analisi scientifiche sia da parte di istituti universitari e di ricerca privati, sia da parte di organismi autorizzati dall'Unione europea (Comitato scientifico direttivo e Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica), che hanno fatto pervenire alla Commissione pareri scientifici su vari aspetti della BSE in base ai quali si può ritenere che ci sono oggi le condizioni per applicare misure di controllo e di lotta meno esasperate di quelle fino ad oggi adottate, ma in grado di garantire un equivalente grado di sicurezza specifica;

per affrontare in maniera organica ed uniforme la materia delle TSE e della BSE in tutta l'Unione europea e per rendere operative anche alcune misure alternative agli abbattimenti generalizzati degli allevamenti con casi di BSE, il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 22 maggio 2001, hanno adottato un nuovo regolamento che reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, trattasi del regolamento. (CE) n. 999/2001, entrato in vigore e reso applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001;

il nuovo regolamento permette di affrontare in maniera efficace e misurata ogni argomento che si riferisce alle TSE ed alla BSE e nei suoi 26 articoli e 11 allegati, come modificati da ultimo dai regolamenti. (CE) n. 1248 e n. 1326, sono disciplinate esaurientemente tutte le materie che compongono i campi di interesse di queste encefalopatie spongiformi, si tratta ora di uniformare a queste le disposizioni nazionali, che come è noto sono lacunose e frammentarie;

in materia di smaltimento di organi e di tessuti considerati a rischio BSE eliminati al momento della macellazione e dei ruminanti morti in stalla, per i quali è stato introdotto l'obbligo di distruzione mediante incenerimento, è stata emanata la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, e prevede misure di sostegno in favore delle principali filiere zootecniche italiane;

il citato decreto-legge n. 1 del 2001, prevede fino al 25 maggio 2001, la concessione di sostegni per i soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti a rischio, nonché per il ritiro di farine derivanti dalla trasformazione dei prodotti a basso rischio, il cui impiego è stato vietato nell'alimentazione animale, anche in virtù di disposizioni comunitarie: questi sostegni sono stati prorogati al 31 luglio dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, ora all'attenzione dell'Assemblea per la conversione in legge;

il perdurare della situazione di emergenza ha richiesto che le misure di sostegno in scadenza il 31 luglio fossero prorogate almeno fino al 31 dicembre prossimo, data in cui si potrebbero assumere decisioni definitive a livello europeo sulla destinazione delle farine animali;

la proroga al 31 dicembre è da ritenere vitale per le filiere zootecniche italiane coinvolte nella vicenda che devono competere con concorrenti degli altri Stati membri che contano su misure di sostegno pubblico certe e definitive. I costi di questa proroga sarebbero coperti dalle economie realizzate sui capitoli di spesa attribuiti alla legge n. 49 del 2001,

impegna il Governo

ad uniformare tempestivamente tutta la normativa nazionale in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili, al regolamento (CE) n. 999/2001 e successive integrazioni e modificazioni;

a rendere immediatamente operative le disposizioni del nuovo regolamento che